



# COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI  
ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO

*Ufficio del Sindaco*

TELEFONO 079/6600229  
Via S. Antonio, 2 - 07023 Calangianus

---

## **EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

### **NUOVE MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE E CONTRASTO**

### **OBBLIGATORIE DALL'8 MARZO 2020**

Visto il DPCM del 04/03/2020\_16:32 contenente misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus;

Visto il DPCM del 08/03/2020 contenente ulteriori misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

Vista l'ordinanza n°4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Sardegna, contenente "misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna";

Considerata la improcrastinabile esigenza di diffondere a livello comunale, le principali misure di contrasto e contenimento della epidemia impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'intero territorio nazionale, ribadite dall'ordinanza n°4 dal Presidente della Regione Sardegna;

## **COMUNICA**

a far data dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo diversa previsione, in tutto il territorio del Comune di Calangianus, come nel resto della nazione, si applicano le seguenti misure:

### **Scuole chiuse fino al 15 MARZO**

L'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.

### **Chiusi Cinema e Teatri**

Per tutto il territorio nazionale, è disposta la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura "svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato". Sospesa l'apertura dei musei e delle biblioteche.

### **Chiusi Pub, Discoteche e Bingo**

Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

### **Bar e Ristoranti, palestre e piscine aperti ma con obbligo di distanziare i clienti**

I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena sanzione in caso di violazione. Stesso discorso per le palestre e piscine, che possono continuare a stare aperte a patto che i frequentatori siano distanziati gli uni dagli altri.

### **Limitare gli spostamenti**

Frane misure di prevenzione, all'art. 3 il punto C recita: "Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche e in casi strettamente necessari".

### **Divieto di mobilità per soggetti in quarantena**

Anche nel resto d'Italia chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa.

### **Niente cerimonie civili e religiose, compresi i funerali**

Anche su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali.

### **Anticipare le ferie**

Come nella zona rossa anche nel resto d'Italia, qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie.

### **Trasporto pubblico e sanificazione dei mezzi**

Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfestazione dei mezzi.

Comunicazione all'Asl se si proviene da paesi a rischio

Chiunque rientri in Italia provenendo da Paesi a rischio epidemiologico deve comunicarlo all'Asl di competenza. Il decreto nella sua versione definitiva non prevede che chi provenga dalle nuove zone rosse debba dichiararlo all'Asl. Tuttavia i governatori di Toscana e molte regioni del Sud stanno disponendo ordinanze che impongono a tutte le persone che arrivano da queste zone di dichiarare la propria provenienza alla Azienda Sanitaria Locale e mettersi in quarantena per 14 giorni.

Ulteriormente stringente il **provvedimento del Presidente della Regione Sardegna** che ordina:

**art.1:** Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna dalla data odierna, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Cossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.

**art.2:** Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui al precedente art.1 sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli il domicilio nel quale osservano l'isolamento fiduciario per 14 giorni ed il recapito di reperibilità, mediante compilazione dell'apposito modulo.

## **LE SANZIONI**

Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l'arresto fino a 3 mesi e fino a € 206,00 di ammenda.

Si allegano al presente comunicato:

- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
- Ordinanza n°4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Sardegna.

Calangianus lì 08/03/2020

**Il Sindaco**

F.to Fabio Albieri